CITTÀ DI CARMAGNOLA

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 23

OGGETTO: RETTIFICA TARIFFE TARI 2025 APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 24/04/2025

L'anno duemilaventicinque addì dodici del mese di Giugno, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1	GAVEGLIO IVANA	Sindaco	X	
2	ABBA' CRISTINA	Consigliere	X	
3	ALBANI ALBERTO	Consigliere	X	
4	ALBERTO FILIBERTO LUCA	Presidente del Consiglio	X	
5	BECCHIO MARINA	Consigliere	X	
6	BOSCO TERESIO	Consigliere	X	
7	DEGL'INNOCENTI MARCO	Consigliere	X	
8	FRAPPAMPINA ROBERTO	Consigliere		X
9	GARZA ILEANA	Consigliere	X	
10	MALLAMACI ANGELA	Vice Presidente	X	
11	QUATERNI DIEGO	Consigliere	X	
12	QUATTROCCHIO GIUSEPPE	Consigliere		X
13	SIBONA PAOLO	Consigliere	X	
14	STELLA LORENZO	Consigliere	X	
15	TOSCHINO MARGHERITA	Consigliere	X	
16	TOSCO FEDERICO	Consigliere	X	
17	TUNINETTI DOMENICO	Consigliere	X	

Assume la presidenza il Sig. Alberto Filiberto Luca

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Armone Caruso Bruno
Assistono alla seduta gli assessori: BERTERO Simona, CAMMARATA Alessandro, GERBINO Roberto, LA MURA Domenico, PAMPALONI Massimiliano

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LG/lg

Deliberazione C.C. n. 23 del 12/06/2025

Proposta all'esame del Consiglio Comunale:

<u>OGGETTO</u>:RETTIFICA TARIFFE TARI 2025 APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 24/04/2025

Premesso che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 6 del 24/04/2025 ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2025, la ripartizione dei costi del servizio e le scadenze del tributo;

Considerato che per mero errore materiale per la categoria Plurilicenze alimentari e/o miste è stata deliberata la tariffa di 3,835 €/mq (che è quella del 2024) mentre nello scenario la tariffa è pari a 3,733 €/mq.;

Richiamato inoltre il D.P.C.M. del 21 gennaio 2025, n. 25 avente ad oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", entrato in vigore in data 28/03/2025, il quale prevede, a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per i nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

Dato atto che il summenzionato decreto attribuisce ad ARERA l'onere di istituire ed aggiornare un'apposita componente perequativa per la copertura del summenzionato "bonus" ed inoltre le modalità di condivisione delle informazioni degli aventi diritto;

Preso atto che con Delibera 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ARERA ha individuato le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti", prevedendo l'istituzione, a far data del 1/01/2025, della componente perequativa UR3, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che inizialmente ammonta ad 6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze del servizi di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI;

Richiamato l'art 2 dell'allegato 3 al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.04.2023, che dispone quanto segue:
"1. Vengono concessi contributi pari:
1. al 100% della quota fissa della tariffa dovuta dai nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE in corso di validità, riferita alle persone effettivamente presenti nell'abitazione anche se non iscritte nella stessa scheda di famiglia, fino a € 9.000,00;
2. al 50% della quota fissa della tariffa dovuta dai nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE in corso di validità, riferita alle persone effettivamente presenti nell'abitazione anche se non iscritte nella stessa scheda di famiglia, per indicatore ISEE fino a € 10.999,00;
3. al 25% della quota fissa della tariffa dovuta dai nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE in corso di validità, riferita alle persone effettivamente presenti nell'abitazione anche se non iscritte nella stessa scheda di famiglia, per indicatore ISEE fino a € 13.000,00";

Rilevata la necessità di incrociare le agevolazioni esistenti con il nuovo bonus, valutando anche le diversità applicative, in quanto il bonus viene applicato in automatico, mentre le agevolazioni previste dal regolamento comunale ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 147/2013 sono subordinate a istanza del contribuente da presentare alle scadenze fissate dal regolamento;

Ritenuto di abrogare la previsione del contributo nella misura del 100% della quota fissa della tariffa dovuta dai nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE in corso di validità, riferita alle persone effettivamente presenti nell'abitazione anche se non iscritte nella stessa scheda di famiglia, fino a € 9.000,00, prevista dall'art. 2, comma 1, dell'allegato 3 al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che per i nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, verrà applicata la riduzione del 25% della TARI con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani;

Ritenuto di abrogare la previsione del contributo nella misura del 50% della quota fissa della tariffa dovuta dai nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE in corso di validità, riferita alle persone effettivamente presenti nell'abitazione anche se non iscritte nella stessa scheda di famiglia, fino a € 10.999,00, prevista dall'art. 2, comma 1, dell'allegato 3 al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Ritenuto di prevedere la concessione di un contributo in misura pari al 25 % della quota fissa della tariffa dovuta dai nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE in corso di validità, riferita alle persone effettivamente presenti nell'abitazione anche se non iscritte nella stessa scheda di famiglia, per indicatore ISEE compreso tra € 9.530,01 fino a € 13.000,00;

Dato atto che gli avvisi di pagamento relativi alla TARI 2025 sono già stati recapitati agli utenti del servizio e pertanto la componente perequativa UR 3 di € 6,00 ad utenza sarà addebitata negli avvisi di pagamento relativi al saldo 2025, da versare entro il mese di maggio 2026;

Visto l'articolo 10-ter del decreto-legge n. 25/2025, convertito, con modificazioni dalla legge 69/2025, che dispone: "Per l'anno 2025, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale";

Richiamati:

- il Regolamento Comunale TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2023, il quale all'art. 3, comma 2 prevede: "La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (di seguito "gestore integrato") e validato dall'Ente territorialmente competente (di seguito "Autorità competente") in conformità alla Deliberazione Arera n. 363 del 3 agosto 2021 (di seguito MTR-2) e successivi provvedimenti in materia";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24/04/2025 con la quale si stabilivano le tariffe della TARI per l'anno 2025;

Visti
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie

Si propone di deliberare

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto che per mero errore materiale nella delibera del Consiglio comunale n. 6 del 24.04.2025, per la categoria Plurilicenze alimentari e/o miste è stata deliberata la tariffa di 3,835 €/mq (che è quella del 2024) mentre nello scenario la tariffa è pari a 3,733 €/mq.;
3. di rettificare la tariffa prevista nella delibera del Consiglio comunale n. 6 del 24.04.2025 per la categoria Plurilicenze alimentari e/o miste da 3,835 €/mq. ad € 3,733 €/mq.;
4. Di dare atto che il D.P.C.M. n. 24 del 21/01/2025, entrato in vigore il 28/03/2025 ha previsto a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per I nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
5. Di prendere atto della delibera di ARERA 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 con la quale sono state individuate le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti", prevedendo l'istituzione, a far data del 1/01/2025, della componente perequativa UR3, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che inizialmente ammonta ad 6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze del servizi di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI, dando atto che in tale ambito verrà applicato quanto disposto dalla legge e dall'Autorità con anche successivi provvedimenti;
6. Di dare atto che la componente perequativa UR3 di € 6,00 ad utenza sarà addebitata negli avvisi di pagamento relativi al saldo 2025, da versare entro il mese di maggio 2026;
7. Di abrogare la previsione del contributo nella misura del 100% della quota fissa della tariffa dovuta dai nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE in corso di validità, riferita alle persone effettivamente presenti nell'abitazione anche se non iscritte nella stessa scheda di famiglia, fino a € 9.000,00, prevista dall'art. 2, comma 1, dell'allegato 3 al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
8. Di dare atto che per i nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, verrà applicata la riduzione del 25% della TARI con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani;
9. Di abrogare la previsione del contributo nella misura del 50% della quota fissa della tariffa dovuta dai nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE in corso di validità, riferita alle persone effettivamente presenti nell'abitazione anche se non iscritte nella stessa scheda di famiglia, fino a € 10.999,00, prevista dall'art. 2, comma 2, dell'allegato 3 al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

10. Di prevedere la concessione di un contributo in misura pari al 25 % della quota fissa della tariffa dovuta dai nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE in corso di validità, riferita alle persone effettivamente presenti nell'abitazione anche se non iscritte nella stessa scheda di famiglia, per indicatore ISEE compreso tra € 9.530,01 fino a € 13.000,00;

11. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

12. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2025 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, come da art. 1, comma 169 L. 296/2006;

13. di trasmettere la presente deliberazione, in via informatica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n° 201 convertito in L. 22/12/2011 n° 214;

14. di allegare, alla presente deliberazione, il verbale emesso dall'Organo di Revisione Economico – Finanziaria, come previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;

- Uditi gli interventi effettuati, la cui trascrizione è allegata alla presente;

- Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 5 su 15 presenti e 10 votanti – espressi in forma palese

D E L I B E R A

di approvare la delibera sopra trascritta.

Successivamente, su proposta del Presidente

- Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 5 su 15 presenti e 10 votanti – espressi in forma palese

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Redatto e sottoscritto.

Il Presidente Alberto Filiberto Luca	Il Segretario Generale dott. Armone Caruso Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate